

Codice A1617A

D.D. 6 aprile 2023, n. 256

Oggetto: L.r. n° 45/1989 Vincolo per scopi idrogeologici - Rigetto richiesta autorizzazione per la realizzazione di una nuova pista di accesso alla Borgata Andorina in comune di Valprato Soana (To) - Richiedente: Unione Montana Valli Orco e Soana (P. IVA 11322500015).



ATTO DD 256/A1617A/2023

DEL 06/04/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Oggetto: L.r. n° 45/1989 Vincolo per scopi idrogeologici – Rigetto richiesta autorizzazione per la realizzazione di una nuova pista di accesso alla Borgata Andorina in comune di Valprato Soana (To) - Richiedente: Unione Montana Valli Orco e Soana (P. IVA 11322500015)

Visti:

- l'istanza pervenuta in data 07/11/2022 protocollo in ingresso n° 136257/DA1617A, presentata dalla Unione Montana Valli Orco e Soana (P. IVA 11322500015) con sede in Piazza XXV Aprile, 2 - 10085 Pont Canavese (To), volta ad ottenere la autorizzazione per la realizzazione di interventi di modifica e trasformazione d'uso del suolo finalizzati alla realizzazione di una nuova pista di accesso alla Borgata Andorina in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Valprato Soana, al foglio n° 21, particelle n° 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30 e 120, al foglio n° 23, particelle n° 14, 15, 40, 42, 43, 44, 45, 64, 68, 69, 70, 71, 82, 83, 84, 99, 100, 101, 102, 103, 176, 182, 194 e 202, ed al foglio n° 24, particella n° 1, per una superficie pari a 30.165 m², parzialmente boscata;
- la comunicazione prot. n. 140891/DA1617A in data 16/11/2022 con cui:
 - veniva comunicato l'avvio del procedimento;
 - veniva rilevata la non rispondenza della documentazione allegata alla istanza a quanto previsto dalla D.D. n° 368 del 07/02/2018;
 - veniva richiesta la documentazione integrativa prevista dalla richiamata Determinazione dirigenziale;
 - si informava che l'istanza sarebbe stata istruita quando fosse stata presentata nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la documentazione richiesta e che il termine per la conclusione del procedimento veniva sospeso per un tempo massimo di trenta giorni;
- la nota prot. n° 5628 in data 23/12/2022, acquisita al prot. n° 162982/DA1617A in data 26/12/2022 con la quale il Parco Nazionale Gran Paradiso:
 - ha rilevato che parte del tracciato si sovrappone ad un sentiero inserito nella rete sentieristica regionale per la cui realizzazione sono stati ottenuti i contributi previsti dalla operazione 7.5.1 del PSR 2014-2020;

- ha rilevato la non coerenza del progetto con le previsioni del Piano del Parco vigente;
- ha evidenziato la necessità di approfondimenti che consentano di valutare l'impatto e l'incidenza dell'opera sugli habitat interferiti;
- ha negato, in base all'esito della Valutazione di Incidenza, l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento;

Dato atto che, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, a seguito della rivisitazione della organizzazione della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, le funzioni amministrative inerenti il rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 1 della L.r. 45/1989 sono state trasferite ai Settori tecnici Piemonte Nord e Piemonte Sud di nuova costituzione ;

Visto il verbale di istruttoria in data 28/03/2023 conservato agli atti, con cui il Funzionario incaricato della istruttoria tecnica della istanza, Peterlin Dott. For. Gabriele, ha evidenziato che:

- le superfici interessate dall'intervento:

- sono solo parzialmente in disponibilità del richiedente, e ricadono in parte su proprietà privata, di cui non si ha la disponibilità e che saranno acquisite mediante esproprio;
- ricadono all'interno del Parco Naturale del Gran Paradiso, Zona B di riserva generale orientata;
- ricadono nella sottozona B1 di riserva generale orientata, in cui in cui sono vietati gli interventi di costruzione di nuove strade, anche interpoderali che non siano espressamente indicate dal Piano o dal Piano anti-incendi del Parco;

- tale opera non è prevista dal Piano del Parco Nazionale vigente, approvato da ultimo con Deliberazione n° 3 del 29/02/2016

- l'Unione Montana Valli Orco e Soana non ha la disponibilità di tutte le superfici interessate dall'intervento, per le quali si ipotizza di procedere con esproprio per pubblica utilità, iniziativa non coerente con il tipo di opera che si intende realizzare poiché non persegue un interesse "generale" in base ad un fondamento previsto da norma o legge e non persegue lo scopo di soddisfare un interesse "generale" della collettività o di un pubblico servizio;

- risulta ampiamente decorso il termine senza che l'Unione Montana abbia provveduto a trasmettere entro il termine stabilito con la nota prot 140891/DA1617A in data 16/11/2022 le integrazioni progettuali richieste, elemento di ricevibilità e procedibilità della domanda;

- l'intervento, alle condizioni attuali, non può essere legittimamente realizzato;

ed ha pertanto espresso parere negativo al rilascio della autorizzazione prevista dalla Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, ed ha proposto la reiezione della domanda presentata dalla Unione Montana Valli Orco e Soana volta ad ottenere la autorizzazione per la realizzazione di una nuova pista di accesso alla Borgata Andorina in comune di Valprato Soana;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno negare, per le ragioni sopra richiamate, la autorizzazione prevista dall'art. 1 della L.r. 45/1989 alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto allegato alla istanza presentata dalla Unione Montana Valli Orco e Soana (P. IVA 11322500015) per la realizzazione di una nuova pista di accesso alla Borgata Andorina in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici in comune di Valprato Soana;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in

terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";

- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

DETERMINA

di negare, per le ragioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, la autorizzazione dall'art. 1 della L.r. n° 45/1989 per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto allegato alla istanza presentata dalla Unione Montana Valli Orco e Soana (P. IVA 11322500015) con sede in Piazza XXV Aprile, 2 - 10085 Pont Canavese (To), per la realizzazione di interventi di modifica e trasformazione d'uso del suolo finalizzati alla realizzazione di una nuova pista di accesso alla Borgata Andorina in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Valprato Soana, al foglio n° 21, particelle n° 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30 e 120, al foglio n° 23, particelle n° 14, 15, 40, 42, 43, 44, 45, 64, 68, 69, 70, 71, 82, 83, 84, 99, 100, 101, 102, 103, 176, 182, 194 e 202, ed al foglio n° 24, particella n° 1

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione

Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro